ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 292

Edizione in lingua italiana

55° anno

28 settembre 2012

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 292/01 Tassi di cambio dell'euro 1

2012/C 292/02 Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 7 marzo 2012, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.452 (1) — Ferramenta per finestre e porte-finestre — Relatore: Francia 2

2012/C 292/03 Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 26 marzo 2012, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.452 (2) — Ferramenta per finestre e porte finestre — Relatore: Francia 3

2012/C 292/04 Relazione finale del Consigliere-auditore — COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte-finestre 4

2012/C 292/05 Sintesi della decisione della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte-finestre) *[notificata con il numero C(2012) 2069 final]* ([1]) 6

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 292/06 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 9

IT

Prezzo: 3 EUR

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2012/C 292/07 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 9

2012/C 292/08 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 10

2012/C 292/09 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 10

2012/C 292/10 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 11

2012/C 292/11 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 11

2012/C 292/12 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 12

2012/C 292/13 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 12

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 292/14 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V.) [1] 13

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

27 settembre 2012

(2012/C 292/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2874	AUD	dollari australiani	1,2354
JPY	yen giapponesi	99,98	CAD	dollari canadesi	1,2658
DKK	corone danesi	7,4560	HKD	dollari di Hong Kong	9,9821
GBP	sterline inglesi	0,79390	NZD	dollari neozelandesi	1,5534
SEK	corone svedesi	8,4500	SGD	dollari di Singapore	1,5812
CHF	franchi svizzeri	1,2084	KRW	won sudcoreani	1 437,65
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,5499
NOK	corone norvegesi	7,3800	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1150
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4550
CZK	corone ceche	24,859	IDR	rupia indonesiana	12 335,52
HUF	fiorini ungheresi	284,92	MYR	ringgit malese	3,9604
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,928
LVL	lats lettoni	0,6963	RUB	rublo russo	40,0350
PLN	zloty polacchi	4,1436	THB	baht thailandese	39,871
RON	leu rumeni	4,5185	BRL	real brasiliano	2,6136
TRY	lire turche	2,3038	MXN	peso messicano	16,5225
			INR	rupia indiana	68,3290

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 marzo 2012 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.452 (1) — Ferramenta per finestre e porte-finestre

Relatore: Francia

(2012/C 292/02)

1. Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono accordi e/o pratiche concordate tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2. Il Comitato consultivo concorda sul fatto che l'insieme degli accordi e/o pratiche concordate, per il periodo della sua durata, costituisce un'infrazione unica e continuata nel settore delle ferramenta per finestre e porte-finestre.

3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che l'insieme degli accordi e/o pratiche concordate aveva come oggetto una restrizione della concorrenza.

4. Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea per quanto riguarda la durata dell'infrazione in relazione ad ogni singolo destinatario.

5. Il Comitato consultivo concorda con la conclusione formulata nel progetto di decisione della Commissione europea, secondo la quale gli accordi e le pratiche concordate tra i destinatari potevano incidere significativamente sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti dell'accordo SEE.

6. In merito all'elenco dei destinatari della decisione, il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.

7. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 26 marzo 2012 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.452 (2) — Ferramenta per finestre e porte finestre

Relatore: Francia

(2012/C 292/03)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di base delle ammende.

3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti.

4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito alle circostanze attenuanti.

5. Il Comitato consultivo Commissione in merito all'adeguamento delle ammende conformemente al punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.

6. Il Comitato consultivo condivide il parere della Commissione in merito agli importi della riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

7. Il Comitato consultivo condivide il parere della Commissione europea in merito alla valutazione della mancanza di capacità contributiva.

8. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi delle ammende.

9. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Relazione finale del Consigliere-auditore [1]

COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte-finestre

(2012/C 292/04)

Il procedimento riguarda un cartello costituito da nove produttori di ferramenta per finestre e porte-finestre che, tra il 1999 e il 2007, ha concordato gli aumenti annui dei prezzi nello Spazio economico europeo (SEE).

CONTESTO

In seguito a una richiesta di immunità presentata dall'impresa Roto Frank AG conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, nel luglio 2007 sono state effettuate alcune ispezioni senza preavviso. Successivamente a tali ispezioni, la Commissione ha ricevuto la richiesta di trattamento favorevole dalle imprese Gretsch-Unitas GmbH e Mayer & Co Beschläge GmbH. Nel giugno 2007 la Commissione ha concesso a Roto Frank l'immunità condizionale.

PROCEDURA SCRITTA

Comunicazione degli addebiti

In seguito alle sopracitate richieste di trattamento favorevole e ad un'ulteriore indagine, il 16 giugno 2010 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti destinata a 14 soggetti giuridici appartenenti a nove gruppi di imprese [2]. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha concluso in via preliminare che tra il 1999 e il 2007 i destinatari hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, coordinando gli aumenti annui dei prezzi all'interno dello SEE. La Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una decisione d'infrazione e di irrogare ammende ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Accesso al fascicolo

I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno potuto accedere al fascicolo tramite un CD-ROM, che hanno ricevuto il 5 luglio 2010. Inoltre, nei locali della Commissione, essi hanno potuto accedere alle dichiarazioni delle imprese.

Al Consigliere-auditore non è stata rivolta alcuna richiesta relativa all'accesso al fascicolo.

Proroga del termine fissato per rispondere alla comunicazione degli addebiti

Inizialmente, ai destinatari della comunicazione degli addebiti è stato concesso un periodo di otto settimane, a decorrere dal ricevimento del CD-ROM, per presentare eventuali osservazioni scritte in merito alla comunicazione degli addebiti.

Alcune parti hanno chiesto al Consigliere-auditore ulteriori proroghe, che sono in parte state accolte. In base alle motivazioni avanzate dalle diverse parti, le proroghe concesse sono risultate comprese tra una e tre settimane. Le proroghe di tre settimane sono state concesse soprattutto per permettere la traduzione del fascicolo dell'inchiesta, costituito in gran parte da documenti redatti in una lingua non nota alla parte che ha richiesto la proroga.

Tutti i destinatari hanno risposto alla comunicazione degli addebiti entro i termini.

Poiché nel settembre 2010 l'impresa Strenger ha mutato forma giuridica, tramite successione legale, nonché ragione sociale, la Commissione ha informato l'impresa Strenger che la decisione si sarebbe applicata alla nuova entità, offrendole la possibilità di presentare osservazioni.

---

[1] Redatta ai sensi dell'articolo 16 della decisione C (2011) 5742 del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del Consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

[2] Roto Frank AG (Roto), Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Gretsch-Unitas), Mayer & Co Beschläge GmbH, Dipl. Ing. Ernst Mayer'sche Privatstiftung (Maco), Siegenia-Aubi KG, Siegenia-Frank Verwaltungs-GmbH, NORAA GmbH (Siegenia), Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG (Winkhaus), Hautau GmbH (Hautau), Heinrich Strenger GmbH (Strenger), Carl Fuhr GmbH & Co. KG, Fuhr Beteiligungsgesellschaft mbH (Fuhr), Alban Giacomo SpA (AGB).

PROCEDURA ORALE

Audizione

Tutte le imprese oggetto del procedimento hanno esercitato il diritto di essere sentiti in un'audizione orale, che si è svolta il 19 ottobre 2010.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Dopo avere esaminato le dichiarazioni scritte ed orali dei destinatari, la Commissione ha confermato gli addebiti nei confronti di tutti i nove gruppi di imprese, ma ha ritirato gli addebiti relativi a tre soggetti giuridici appartenenti rispettivamente ai gruppi Maco, Fuhr e Siegenia. Per quanto concerne l'infrazione commessa dall'impresa italiana AGB, la sua durata è stata ridotta di circa otto mesi ed essa riguarda il solo territorio italiano.

Secondo il Consigliere-auditore, il progetto di decisione concerne unicamente addebiti per i quali è stata accordata alla parte interessata la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

Il Consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto di essere sentiti sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 26 marzo 2012

Michael ALBERS

Sintesi della decisione della Commissione del 28 marzo 2012 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del TFUE [1] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte-finestre)

[notificata con il numero C(2012) 2069 final]

(I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 292/05)

Il 28 marzo 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [2], la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

(1) La presente decisione è destinata a undici soggetti giuridici appartenenti a nove imprese e concerne una violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Le parti hanno costituito un cartello mediante il quale hanno convenuto incrementi di prezzo comuni delle ferramenta per finestre e porte-finestre. Il cartello ha interessato l'intero territorio del SEE e si è protratto dal novembre 1999 fino al luglio 2007.

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedimento

(2) Gli accertamenti della Commissione hanno avuto inizio con la richiesta di immunità presentata da Roto Frank AG. Il 12 giugno 2007 è stata concessa a tale impresa l'immunità condizionale delle ammende.

(3) Le operazioni di accertamento hanno avuto luogo il 3 ed il 4 luglio 2007.

(4) Nel corso delle indagini, Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge e Mayer & Co. Beschläge GmbH hanno fatto pervenire alla Commissione una richiesta di trattamento favorevole.

(5) La comunicazione degli addebiti relativi al caso in esame è stata adottata il 16 giugno 2010. Tutte le parti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla comunicazione degli addebiti ed hanno esercitato il proprio diritto a essere ascoltate, prendendo parte all'audizione orale che si è tenuta il 19 ottobre 2010.

(6) Il 7 e il 26 marzo 2012, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

2.2. Destinatari e durata dell'infrazione

(7) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE nei periodi qui di seguito indicati nel settore delle ferramenta per finestre e porte-finestre nell'intero territorio del SEE:

a) Roto Frank AG, dal 16 novembre 1999 al 4 maggio 2007;

b) Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007;

c) Mayer & Co. Beschläge GmbH, dal 15 dicembre 1999 al 3 luglio 2007;

d) Siegenia-Aubi KG, NORAA GmbH, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007;

e) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007;

f) HAUTAU GmbH, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007;

g) CARL FUHR GmbH & Co. KG, dal 17 novembre 2004 al 3 luglio 2007;

h) Heinrich Strenger GmbH & Co. KG, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007.

(8) L'impresa Alban Giacomo SpA ha violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE dal 27 maggio 2004 al 3 luglio 2007 nel settore delle ferramenta per finestre e porte-finestre in Italia.

[1] Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

[2] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

2.3. **Sintesi dell'infrazione**

(9) La decisione concerne un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE intesa a restringere la concorrenza sui prezzi nel settore delle ferramenta per finestre e porte-finestre nel territorio del SEE. I prodotti interessati sono i meccanismi metallici che consentono di attaccare la finestra alla cornice, consentendone l'apertura e la chiusura.

(10) Ogni anno a novembre, in occasione delle riunioni dell'associazione di categoria in Germania, le parti si accordavano regolarmente sull'aumento dei prezzi, fissandone l'entità (percentuale o margine percentuale) e il momento in cui sarebbe avvenuto l'incremento previsto. Le parti erano d'accordo che gli aumenti di prezzo concordati in tali riunioni per la Germania sarebbero valsi anche per l'intero SEE, con adattamenti alla situazione specifica di ogni paese, nella misura in cui fosse necessario. Oltre alle riunioni principali a novembre in Germania, anche i rappresentanti regionali si incontravano per discutere dell'attuazione dell'aumento convenuto del prezzo nelle loro rispettive zone.

3. **MISURE CORRETTIVE**

(11) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ([1]). Ad eccezione di Roto Frank AG, la decisione infligge ammende a tutte le imprese di cui al precedente punto 7.

3.1. **Importo di base dell'ammenda**

(12) L'importo di base dell'ammenda è pari al 16 % delle vendite di ferramenta per finestre e porte-finestre effettuate dalle imprese all'interno del SEE nell'anno 2006. Solo nel caso Alban Giacomo SpA l'importo di base dell'ammenda è pari al 15 % delle vendite di ferramenta per finestre e porte-finestre effettuate dall'impresa in Italia nell'anno 2006.

(13) Per ogni parte, l'importo di base viene moltiplicato per il numero di anni in cui ha partecipato all'infrazione. La rispettiva durata dell'infrazione per ogni parte è come segue:

a) Roto Frank AG:	7 anni, 5 mesi;
b) Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge:	7 anni, 7 mesi;
c) Mayer & Co. Beschläge GmbH:	7 anni, 6 mesi;
d) Siegenia-Aubi KG, NORAA GmbH:	7 anni, 7 mesi;
e) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG:	7 anni, 7 mesi;
f) HAUTAU GmbH:	7 anni, 7 mesi;
g) CARL FUHR GmbH & Co. KG:	2 anni, 7 mesi;
h) Heinrich Strenger GmbH & Co. KG:	7 anni, 7 mesi;
i) Alban Giacomo SpA:	3 anni, 1 mese.

([1]) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

3.2. **Adeguamenti dell'importo di base**

(14) Nel presente caso non vi sono circostanze aggravanti. Ad Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG è stata concessa una riduzione del 5 % dell'importo di base dell'ammenda come circostanza attenuante, in quanto l'impresa ha collaborato attivamente con la Commissione al di fuori del trattamento favorevole.

3.3. **Applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006**

(15) In considerazione delle circostanze peculiari del caso in esame, la Commissione ha esercitato la propria discrezionalità conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, adattando le ammende in modo tale da tener conto della proporzione delle vendite dei prodotti oggetto del cartello rispetto al fatturato totale, nonché delle differenze tra le parti per quanto concerne il loro coinvolgimento individuale nell'infrazione.

3.4. **Applicazione del limite del 10 % del fatturato**

(16) Gli importi finali delle ammende prima dell'applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole ammontano, per tutte le parti, a una percentuale inferiore al 10 % del fatturato mondiale.

3.5. **Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole**

(17) Roto Frank AG è stata la prima impresa a fornire materiale di prova e a mettere la Commissione in condizione di effettuare accertamenti mirati. L'ammenda inflitta è stata ridotta del 100 %.

(18) In applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, le ammende inflitte a Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge sono state ridotte del 45 %.

(19) A Mayer & Co Beschläge GmbH è stata concessa una riduzione del 25 %.

3.6. **Capacità contributiva**

(20) Un'impresa si è appellata alla mancanza di capacità contributiva in virtù del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La Commissione ha esaminato attentamente la situazione finanziaria e il contesto sociale ed economico dell'impresa. Sulla base dell'analisi della Commissione, l'ammenda inflitta a questa impresa è stata ridotta del 45 % a causa della sua difficile situazione finanziaria.

4. **AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE**

(21) Per l'infrazione sopra descritta sono comminate le seguenti ammende:

a) Roto Frank AG:	0 EUR;
b) Gretsch-Unitas GmbH, Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, per responsabilità congiunta e solidale:	20 552 000 EUR;
c) Mayer & Co. Beschläge GmbH:	18 501 000 EUR;

d) Siegenia-Aubi KG, NORAA GmbH, per responsabilità congiunta e solidale: 18 995 000 EUR;

e) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG: 19 537 000 EUR;

f) HAUTAU GmbH: 3 179 000 EUR;

g) CARL FUHR GmbH & Co. KG: 2 215 000 EUR;

h) Heinrich Strenger GmbH & Co. KG: 104 000 EUR;

i) Alban Giacomo SpA: 2 793 000 EUR.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/06)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	31.8.2012
Durata	31.8.2012-31.12.2012
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	RED/N3M
Specie	Scorfano (*Sebastes* spp.)
Zona	NAFO 3M
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS37TQ44

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/07)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	21.8.2012
Durata	21.8.2012-31.12.2012
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	RED/N3M
Specie	Scorfano (*Sebastes* spp.)
Zona	NAFO 3M
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS38TQ44

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	3.9.2012
Durata	3.9.2012-31.12.2012
Stato membro	Svezia
Stock o gruppo di stock	COD/2A3AX4
Specie	Merluzzo bianco (*Gadus Morhua*)
Zona	Zona IV; acque UE della zona IIa; parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS39TQ44

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	21.8.2012
Durata	21.8.2012-31.12.2012
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	COD/1N2AB.
Specie	Merluzzo bianco (*Gadus Morhua*)
Zona	Acque norvegesi delle zone I e II
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS40TQ44

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	21.8.2012
Durata	21.8.2012-31.12.2012
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	HAD/1N2AB.
Specie	Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
Zona	Acque norvegesi delle zone I e II
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS41TQ44

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/11)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	21.8.2012
Durata	21.8.2012-31.12.2012
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	POK/1N2AB.
Specie	Merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
Zona	Acque norvegesi delle zone I e II
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS42TQ44

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/12)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	30.8.2012
Durata	30.8.2012-31.12.2012
Stato membro	Danimarca
Stock o gruppo di stock	LEZ/2AC4-C
Specie	Rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.)
Zona	Acque UE delle zone IIa e IV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS43TQ43

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2012/C 292/13)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	7.9.2012
Durata	7.9.2012-31.12.2012
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	HAD/7X7A34
Specie	Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
Zona	Zone VIIb-k, VIII, IX e X e acque UE della zona Copace 34.1.1
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS45TQ43

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 292/14)

1. In data 19 settembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Con tale operazione l'impresa Tech Data Europe GmbH («Tech Data Europe», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo delle imprese Specialist Distribution Group Limited (Regno Unito), compresa la sua controllata al 100 % ISI Distribution Ltd (Regno Unito), ETC Metrologie Sarl (Francia), ETC Africa SAS (Francia), Best'Ware France SA (Francia) e SDG B.V. (Paesi Bassi), compresa la sua controllata al 100 % ETC B.V. (Paesi Bassi), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Tech Data Europe: distribuzione all'ingrosso di prodotti elettronici, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione,

— Specialist Distribution Group Limited e ISI Distribution Ltd: distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici nel Regno Unito,

— ETC Metrologie Sarl e Best'Ware France SA: distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici in Francia,

— ETC Africa SAS: distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici in Africa,

— SDG B.V. e ETC B.V.: distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici nei Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V., al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT